SENT. Nº 305/0

SENTENZA N. N 52555/05 r.g.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE XIII CIVILE

In funzione di giudice unico nella persona della dr. Caterina Macchi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa

 $\mathbf{D}\mathbf{A}$

elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sabrina Pitrelli, che lo rappresenta e difende in virtù di delega a margine del ricorso introduttivo

ATTORE

CONTRO

CONVENUTO CONTUMACE

Oggetto: impugnazione di delibera assembleare



IN FATTO E IN DIRITTO

premessa la sua qualità di condomino nel condominio di via Il signor V ha impugnato la delibera adottata, contrario l'attore, il giorno 14 giugno 2005 dall'assemblea nella parte in cui, con riferimento al punto 1 dell'ordine del giorno, è stato approvato il consuntivo dell'esercizio 2004/2005 nel quale è stato ricompreso un importo di € 1.066,76 addebitato direttamente all'attore a titolo di differenza su spese legali sostenute dal condominio, vittorioso in una causa civile instaurata dal medesimo e conclusasi avanti al Tribunale di Milano con la sentenza n. 17222/03. L'attore ha chiesto dichiararsi la nullità ovvero annullarsi la delibera in oggetto per essere il suddetto importo non dovuto, se non in parte. Osserva il tribunale che, sulla base della documentazione prodotta dall'attore, risulta che in data 20 ottobre 2004 il Condominio ha trasmesso al una richiesta di versamento di € 1.577,08 a saldo delle spese legali relative al giudizio sopra menzionato; a seguito delle contestazioni dell'odierno attore, con successiva missiva del 15 dicembre 2004 l'amministratore del condominio comunicava al che, sulla base dei conteggi effettuati dallo stesso legale del condominio vittorioso, il saldo per spese legali a carico del soccombente era di € 330,86 compresa la tassa di registro. La delibera impugnata pone invece a carico del il diverso e maggior importo di € 1.066,76, la cui debenza, per la parte che eccede l'importo di € 330,86 che l'attore non contesta, non risulta sorretta da alcuna giustificazione.

In diritto, va ricordato che le attribuzioni dell'assemblea sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in concreto dei criteri legali o convenzionali di ripartizione delle spese (cfr. art. 1123 c.c.) necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni, nonché per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, oltre che per le legittime innovazioni deliberate dalla maggioranza. Esula invece dalle attribuzioni dell'assemblea il potere di imputare, con l'efficacia vincolante propria della deliberazione assembleare, al singolo condomino una determinata spesa pretesamente individuale non potendosi ravvisare una sorta di autotutela dell'ente collettivo privilegiata rispetto alla posizione del normale creditore, e siccome al riguardo l'assemblea è carente di potere, il relativo vizio deve qualificarsi in termini di nullità (Cass. SS. UU. 4806/05; cfr. Trib. Milano, 5.8.2003 n.11242; App. Milano, 22.6.2001 n.1696). L'attore non ha contestato in tradice l'insussistenza di un siffatto potere in capo all'assemblea, bensì ha dedotto la nullità della delibera in relazione alla erronea determinazione del quantum dovuto; ai fini della presente decisione ciò risulta invero irrilevante, perché la prospettazione attorea è comunque idonea a fondare una declaratoria di nullità della delibera impugnata.

In virtù di tali ragioni, il Tribunale dichiara la nullità della delibera assunta dal condominio di via il data 14 giugno 2005 con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 161,80 per spese, € 850,00 per diritti, € 1.450,00 per onorari; oltre rimborso forfettario spese generali; oltre IVA se e in quanto dovuta e CP come per legge.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- Dichiara la nullità della delibera assunta dal condominio di la condominio di
- 2) Condanna il condominio convenuto al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attore liquidate € 161,80 per spese, € 850,00 per diritti, € 1.450,00 per onorari; oltre rimborso forfettario spese generali; oltre IVA se e in quanto dovuta e CP come per legge.

Così deciso in Milano, il giorno 11 gennaio 2007.

· 10.16 · 1.10 · 10.11 · 10.11 · 10.11 · 10.11 · 10.11 · 10.11 · 10.11 · 10.11 · 10.11 · 10.11 · 10.11 · 10.11

Il gindica est.

TRIBUNALE DI MILANO
PUBBLICATO OGGI
1 1 GEN. 2007

IL CANCELLIERE